

8.2.18. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)

8.2.18.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022
- Regolamento (UE) n.2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1227 della Commissione del 15 luglio 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

8.2.18.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'invasione russa dell'Ucraina ha sconvolto i mercati energetici ed agricoli determinando in tutti i comparti produttivi forti difficoltà economiche a causa dell'aumento dei prezzi dei fattori di produzione in particolare per un rapido e significativo aumento dei prezzi dell'energia, dei concimi e dei mangimi. Le imprese campane sono state particolarmente colpite da tale situazione emergenziale, che si aggiunge, in termini di effetti, alla crisi innescata dall'epidemia da COVID-19. In particolare, si intendono sostenere le imprese dei diversi comparti rappresentativi del settore primario campano che sulla base di uno studio del CREA, basato sui dati RICA (Guerra in Ucraina: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane; aprile 2022), sono stati danneggiati da una crescita dei costi di produzione aziendali in quanto la crisi

energetica ha avuto ripercussioni trasversali sui costi di tutti i fattori di produzione aziendale

La Misura si inserisce nell'ambito della *focus area* 2A.

8.2.18.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.18.3.1. M22.1.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Sottomisura:

- 22.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

8.2.18.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende attivare la misura di sostegno dedicata ai comparti agro-alimentari campani colpiti dalla crisi economica derivata dall'invasione russa dell'Ucraina. Allo scopo di fronteggiare la predetta criticità, la Commissione europea ha demandato alle autorità competenti la possibilità di adottare misure urgenti volte a preservare la continuità dell'attività economica nei comparti agricoli maggiormente colpiti dalla crisi. Con la presente tipologia, pertanto, si intende concedere un pagamento forfettario quale contributo finanziario a tutela dei comparti produttivi colpiti dall'emergenza.

La tipologia di intervento si inserisce nell'ambito della *focus area* 2A.

8.2.18.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione. Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 15 ottobre 2023 alle aziende agricole beneficiarie, come definito ex art. 39 quater, comma 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033

8.2.18.3.1.3. Collegamenti con altre normative

N/A

8.2.18.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della misura sono gli agricoltori ai sensi dell'art 2135 del CC sia come impresa individuale che

come società agricola e/o cooperativa agricola.

8.2.18.3.1.5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo “importi e aliquote del sostegno”.

8.2.18.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammesse le imprese che hanno i seguenti requisiti:

1. sono imprese individuali, società agricole o cooperative agricole ai sensi dei DDLGV 99/2004 e 101/2005 iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente
2. hanno almeno un'unità produttiva/operativa nel territorio della Regione Campania
3. si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata
4. sono impegnate nella produzione primaria (codici ATECO 2007 appartenente alla sezione A Divisione 01 fino alla 01.50)

La tipologia di intervento soddisfa i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 39 quater del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033 per le motivazioni di seguito indicate. L'aiuto verrà erogato alle successive condizioni:

- Per l'anno campagna 2022 le aziende richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità in quanto hanno presentato domanda per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022

e/o

- Per l'anno campagna 2022 le aziende richiedenti il premio devono aver presentato domanda per l'accesso a uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE n. 1306/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità per le campagne 2021 e 2022.

Le imprese devono essere impegnate nella produzione di prodotti dell'allegato I del TFUE.

Altre condizioni sono elencate nella sezione “Importi e aliquote di sostegno (applicabili).

8.2.18.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2022/1033, pertanto alla stessa non si applicano i criteri di selezione delle operazioni. Ciascuna domanda ammissibile riceverà il contributo pubblico spettante ai sensi della presente tipologia di operazione. Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili.

8.2.18.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo forfettario erogato a ciascun beneficiario sarà riconosciuto considerando il volume assegnato di gasolio agricolo agevolato per il 2022 come da tabella sottostante. Tale volume è considerato una *proxy* del fabbisogno energetico, e quindi dell'aggravamento dei costi aziendali, in dipendenza delle crisi bellica. Esso è calcolato in automatico dalla procedura UMA (utenti motori agricoli) a partire dal piano colturale del fascicolo aziendale.

<i>classi di assegnazione gasolio agevolato</i> <i>litri</i>	<i>pagamento forfettario per azienda</i>
< 2000	-
da 2000 a 5000	544,10
>5000 fino a 10000	1.198,76
> 10000 fino a 50000	3.523,14
>50000 fino a 100000	11.698,86
>100000	15.000,00

Se il beneficiario al momento della domanda di sostegno è già beneficiario di una concessione nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina rilevabili dal Registro aiuti di stato sarà verificato che la concessione registrata sommata alle provvidenze delle presente misura non superi il massimale per impresa agricola di cui al "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". Nel caso si dovesse superare tale limite in istruttoria il contributo di cui alla presente misura sarà riproporzionato per ricondurlo entro il massimale di cui al Quadro temporaneo. Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili.

8.2.18.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.18.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

Condizioni di ammissibilità

imprese individuali, società agricole o cooperative agricole ai sensi dei DDLGV 99/2004 e 101/2005 iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente

Impresa ha almeno un'unità produttiva/operativa nel territorio della Regione Campania

L'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata

L'impresa è impegnata nella produzione primaria (codici ATECO 2007 appartenente alla sezione A Divisione 01 fino alla classe 01.50

L'aiuto verrà erogato alle successive condizioni:

- Per l'anno campagna 2022 le aziende richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità in quanto hanno presentato domanda per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening per le campagne 2021 e 2022

Modalità di controllo

rilevabile dal fascicolo aziendale e dal registro camerale CCIAA

rilevabile dal fascicolo aziendale

rilevabile dal fascicolo aziendale e dal registro camerale CCIAA

rilevabile dal fascicolo aziendale

Rilevabile da fascicolo aziendale e da controlli incrociati OP

e/o

- Per l'anno campagna 2022 le aziende richiedenti il premio devono aver presentato domanda per l'accesso a uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE

n. 1306/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità per le campagne 2021 e 2022.

Livello di assegnazione al 31/12/2022 di gasolio agricolo agevolato

Banca dati UMA-
RGCA Regione
Campania

il beneficiario al momento della domanda di sostegno è già beneficiario di una concessione nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

Rilevabile dalla
visura aiuti del
Registro Nazionale
Aiuti di stato (RNA)

Rispetto del limite massimo di agevolazioni ai sensi dell'art 39 quater del reg. 1305/2013

Rilevabile da OP su
archivio SIAN

8.2.18.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure". Tenuto conto del livello di rischio molto basso, non sono approntate misure di attenuazione particolari.

8.2.18.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura

– sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.18.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo concesso viene definito sulla base delle risorse disponibili e della numerosità dei potenziali beneficiari, dovendo erogare l'aiuto a tutti i beneficiari che presentano i requisiti di ammissibilità previsti.

8.2.18.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.18.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.18.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda al corrispondente paragrafo dell'operazione 22.1.1

8.2.18.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda al corrispondente paragrafo dell'operazione 22.1.1

8.2.18.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda al corrispondente paragrafo dell'operazione 22.1.1

8.2.18.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

8.2.18.6. *Informazioni specifiche della misura*

8.2.18.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

--